

demaniali all'estero ad uso di sedi di regie rappresentanze diplomatiche e consolari, lire 123,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 39. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, lire 365,220.

Capitolo 40. Spese di posta, telegrafo e trasporti all'estero, lire 291,000.

Capitolo 41. Rimpatrii e sussidi a nazionali indigenti e spese eventuali all'estero, lire 295,400.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Beltrami.

BELTRAMI. Sono lieto che l'onorevole ministro mi abbia dichiarato che terrà calcolo di quanto ebbi a denunciargli, riguardo alla corrispondenza dei consoli in lingua straniera e che provvederà in merito.

Ora anche su questo punto gli rivolgo una raccomandazione. Mi risulta che, in vari consolati si fanno molte difficoltà per il rimpatrio degli indigenti, perchè questi consolati sono molto restii nel dare loro il foglio di via.

A me sembra che questa povera gente che ha assoluta necessità di rimpatriare, debba essere in ciò amorevolmente aiutata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Sarei molto lieto di aderire ai desideri dell'onorevole Beltrami, ma c'è una sola difficoltà, quella finanziaria. Bisognerebbe ottenere dal collega del tesoro un notevole aumento del fondo, perchè le domande di rimpatrio eccedono notevolmente le somme stanziare in bilancio.

Dichiaro però che, in molti casi, il rimpatrio viene domandato senza che vi siano le condizioni prescritte dalla legge ed in questi casi è una dura necessità doverlo rifiutare. Ma, dove non possono provvedere i consolati, appunto perchè le domande non sono fatte nelle condizioni volute dalla legge, si ricorre alle opere di patronato e debbo dire che, nei limiti delle loro forze, fanno opera utile perchè, in molti casi pietosi, dove vi era la necessità senza che ricorressero gli estremi di legge, si è potuto provvedere. Io certo non posso che desiderare di dare il maggiore sviluppo a questo servizio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 41 in lire 295,400.

Capitolo 42. Bandiere, stemmi, sigilli e

mobili per uso esclusivo di archivio all'estero, lire 12,000.

Capitolo 43. Indennità agli ufficiali consolari di 2<sup>a</sup> categoria per concorso alle spese di cancelleria, lire 19,000.

Capitolo 44. Scuole all'estero, lire 1,225,900

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucifero.

LUCIFERO. Dopo quanto hanno detto gli onorevoli Torre, Comandini, il relatore ed il ministro, non avrei nulla da aggiungere.

Per conseguenza rinunzio a parlare, esprimendo la ferma speranza, anzi la sicura fede, che il disegno di legge che dovrà provvedere ai nostri insegnanti all'estero, sia presentato alla riapertura dei lavori parlamentari, e dia modo alla Camera di studiarne tutta intera la tessitura e probabilmente approvarlo, quando esso corrisponda agli intendimenti delle nostre scuole all'estero ed a quello spirito di italianità che deve aleggiare tra tutti quanti parlano la lingua italiana, anche al di là dei nostri confini.

TITTONI, *ministro degli affari esteri.* Non posso che confermare all'onorevole Lucifero la promessa che ho fatto pubblicamente e solennemente alla Camera.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, s'intende approvato il capitolo 44 in lire 1,225,900.

Capitolo 45. Fitto di locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa dei depositi e prestiti per l'acquisto e la costruzione di locali scolastici all'estero, lire 125,000.

Capitolo 46. Istituti per la carriera diplomatica e consolare o aventi carattere internazionale, lire 15,000.

Capitolo 47. Sussidi vari — Spese d'ospedale e funebri, lire 251,400.

Capitolo 48. Rimborso al tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 13,400.

Capitolo 49. Spesa occorrente per far fronte agli impegni derivanti dalla convenzione 7 giugno 1905 per la creazione di un Istituto internazionale di agricoltura avente sede in Roma (legge 16 agosto 1906, n. 475), lire 32,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Samoggia.

SAMOGGIA. Nella mia qualità di agrario, debbo fare una brevissima domanda.